

**Bruxelles, 2 luglio 2026
(OR. en)**

11482/26

**ENV 901
ENT 189
COMPET 916
IND 470
SAN 569
CONSOM 225
MI 741
CHIMIE 95
DELECT 104**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	30 giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 4428 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 30.6.2026 che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il clorpirifos

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 4428 final.

All.: C(2026) 4428 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.6.2026
C(2026) 4428 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 30.6.2026

**che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il clorpirifos**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'obiettivo del regolamento (UE) 2019/1021 è quello di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti (POP) vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (la "convenzione"). Alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma, tenutasi a Ginevra (Svizzera) dal 28 aprile al 9 maggio 2025, è stato deciso di includere il clorpirifos nell'allegato A della convenzione con deroghe specifiche. L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 dovrebbe rispecchiare tale decisione. Il presente atto delegato dà attuazione alla decisione SC-12/9 che include il clorpirifos nell'elenco dell'allegato A, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Gli esperti designati dagli Stati membri sono stati consultati nel corso di una riunione sul progetto di atto delegato nell'ambito del pertinente gruppo di esperti e si è tenuto conto delle osservazioni formulate in tale sede.

Anche i portatori di interessi, tra cui l'industria chimica e la società civile, hanno partecipato alle discussioni sull'inclusione del clorpirifos nell'elenco dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 in occasione della riunione con le autorità competenti in materia di POP e si è tenuto conto delle osservazioni formulate.

Il progetto di atto è stato oggetto di una consultazione pubblica dal 21 novembre al 19 dicembre 2025 attraverso l'apposito portale e le osservazioni pervenute erano a favore dell'inclusione del clorpirifos nell'elenco dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato modifica l'elenco di sostanze chimiche dell'allegato I sulla base degli sviluppi intervenuti nell'ambito della convenzione, come previsto dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021. La base giuridica per l'atto delegato è l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 30.6.2026

che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il clorpirifos

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell'Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti² (la "convenzione"), sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza³ (il "protocollo").
- (2) L'allegato A della convenzione contiene un elenco di sostanze chimiche. Ciascuna parte della convenzione è tenuta a vietare le sostanze chimiche dell'elenco e/o ad adottare le misure legislative e amministrative necessarie per farne cessare la produzione, l'uso, l'importazione e l'esportazione.
- (3) Nella sua dodicesima riunione, tenutasi dal 28 aprile al 9 maggio 2025, la conferenza delle parti della convenzione ha deciso, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, della convenzione, di modificarne l'allegato A per includervi il clorpirifos con deroghe specifiche. Come stabilito nella decisione (UE) 2025/868 del Consiglio⁴, l'Unione ha sostenuto l'inclusione del clorpirifos nell'allegato A con deroghe specifiche.
- (4) È pertanto opportuno modificare anche l'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, che contiene un elenco delle sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo, nonché delle sostanze inserite solo nella convenzione, per includervi il clorpirifos.
- (5) Nell'Unione il clorpirifos come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari e nei biocidi non è approvato a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio

¹ GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj>.

² GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/convention/2006/507/oj>.

³ GU L 81 del 19.3.2004, pag. 37, ELI: <http://data.europa.eu/eli/prot/2004/259/oj>.

⁴ Decisione (UE) 2025/868 del Consiglio, del 23 aprile 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti riguardo alle richieste di proroga di deroghe specifiche e alle proposte di modifica dell'allegato A della convenzione (GU L, 2025/868, 12.5.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/868/oj>).

(CE) n. 1107/2009⁵ e (UE) n. 528/2012⁶. È pertanto opportuno inserire il clorpirifos nell'elenco dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 senza deroghe specifiche.

- (6) Per migliorare l'applicazione e l'esecuzione nell'Unione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno fissare un valore limite per il clorpirifos presente in sostanze, miscele e articoli sotto forma di contaminante non intenzionale in tracce.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30.6.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁵ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj>).

⁶ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>).